



Pro Natura Piemonte

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011/50.96.618 - Fax: 011/50.31.55

e-mail: torino@pro-natura.it

Internet: <http://torino.pro.natura.it>

Orario: lunedì – venerdì 15-19; sabato 9-12

Organizzazione Regionale
della Federazione
Nazionale Pro Natura

Associazione con personalità giuridica
(Deliberazione Giunta Regionale
del Piemonte N. 5-4179 del 25 marzo 1986)

Codice Fiscale: 80090160013

10 settembre 2009

Oggetto: Osservazioni sulla bozza del Disegno di legge “miniere, cave e torbiere: disciplina pianificatoria e di gestione delle risorse”.

Ad un primo esame della normativa, appare subito evidente che viene superata la legge 69/1978 che ha costituito il caposaldo di riferimento, ma ora è superata in quanto non più in grado di risultare uno strumento utile alla programmazione delle attività estrattive. Pertanto ci si aspetta che il nuovo Disegno di legge superi la precedente legge del 1978 e introduca nella normativa di una regione avanzata uno strumento all'altezza della precaria situazione:

- che conosciamo a rischio di degenerazione per l'alto numero di interventi e di prossimi richieste di intervento;
- che in alcune zone appare compromessa da non appropriati e tempestivi interventi legislativi;
- che presenta già il degrado maggiore del paesaggio, frammentato e danneggiato.

Si rileva però che il Disegno di legge, oltre a normare miniere e cave, si riferisce anche a torbiere mentre la logica vorrebbe che le torbiere venissero escluse dallo sfruttamento. La torbiera è un ambiente di altissima valenza paesaggistica ed ambientale e prevederne lo sfruttamento, come è specificatamente previsto dall'art. 4 comma 2/g, appare contrario ad una corretta gestione del territorio. La torbiera è un valore ambientale e paesaggistico in sé e non si vede come il suo sfruttamento possa salvaguardarne l'identità.

Ad un primo esame del testo si evince che le maggiori novità riguardano le responsabilità autorizzative che passerebbero **dai comuni alle province**. Questa novità presenta sia delle conseguenze positive sia delle conseguenze negative:

- 1) **positive:** la Provincia è più forte di un Comune, soprattutto se piccolo, e quindi riesce a fronteggiare meglio le richieste delle grandi imprese trans-territoriali di escavazione, e riesce meglio anche a controllarne l'operato.
- 2) **negative:** viene sottratta al Comune l'azione diretta, tramite la negazione del potere autorizzativo finale, a tutela del proprio territorio; si perde il costante coinvolgimento dei cittadini rappresentati dalle minoranze e dalle maggioranze consiliari, un coinvolgimento e una partecipazione che sono più facili da ottenere in un Comune che in un territorio vasto come una Provincia.

Queste novità non paiono però supportate dalla richiesta di nuovi passi autorizzativi, utili a garantire:

- maggior controllo sull'escavazione, tramite polizia mineraria;
- aumento delle tariffe;
- tutela del territorio;
- richiesta di bonifiche.

1. Non è cambiato sostanzialmente l'impianto autorizzativo, che continua a comporsi delle seguenti tre tappe: a) richiesta dell'impresa; b) effettuazione della Via; 3) autorizzazione;

2. E' particolarmente criticabile la concezione che sta alla base del decreto: il territorio continua a venire concepito come una risorsa da sfruttare, come una fonte da cui trarre guadagni, e non come un bene comune da proteggere. Non a caso il Disegno di legge proviene dall'Assessorato alle attività produttive: se il territorio venisse concepito come un bene da tutelare, l'elaborazione del Disegno di legge dovrebbe venire affidata di concerto con l'Assessorato all'Ambiente. L'Assessorato alle attività produttive guarda appunto alle escavazioni come ad una delle tante attività svolte per ottenere legittimamente profitto, e si limita a introdurre qualche "paletto" per evitare che tale attività procuri troppi danni all'ambiente. L'Assessorato all'Ambiente rovescerebbe invece la prospettiva: considererebbe il territorio un bene comune che deve venire il più possibile mantenuto intatto, e giudicherebbe le escavazioni delle attività talvolta necessarie ma dannose in sé (un male a volte, purtroppo, necessario), e quindi da consentire nella misura più limitata possibile.

3. Non viene garantito un maggior controllo delle autorizzazioni, o non è chiaro come avverrà il controllo.

Non è incluso il riconoscimento delle naturali conseguenze di impoverimento e di danno alle popolazioni residenti e al loro territorio, e quindi non si ritrova nel testo una maggiore attenzione allo sfruttamento delle risorse e all'individuazione delle stesse, secondo un più ampio e attuale concetto di sfruttamento-risorsa (ancora la risorsa pare un diritto acquisito dall'acquisita proprietà del terreno, superiore a qualsiasi altro diritto riconducibile ad altri valori non prettamente economici e utilitaristici).

4. L'introduzione della VAS potrebbe essere uno strumento utile, a condizione però che cambino appunto i concetti sopraindicati di:

- risorsa;
- diritto;
- sfruttamento e a quali fini.

In particolare si sottolinea che:

- all'art. 6 comma 1/g, occorrerebbe enfatizzare questo aspetto. Una delle assolute priorità di una normativa in materia di cave e miniere dovrebbe essere il recupero dell'esistente, inteso come materiale di demolizione, materiale di escavazione. La Regione dovrebbe innanzitutto prevederne per legge il riutilizzo, ove possibile, e prevedere altresì la possibilità di monitorare questa attività sul territorio;

- all'art. 28 comma 1, la norma deve essere considerata illegittima. Innanzitutto perché non è prevista la possibilità da parte dei soggetti interessati, in quanto proprietari o possessori dei terreni, di partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990. In secondo luogo perché viene leso il loro diritto di difesa: il proprietario o il possessore subisce un esproprio di fatto, ne viene a conoscenza otto giorni prima dell'inizio dei lavori e non ha neppure la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento amministrativo chiedendone la sospensiva!

Si ritiene utile nel dettaglio:

Ridurre i tempi delle concessioni da dieci a cinque anni. In 10 anni in un territorio possono cambiare varie situazioni e sarebbe bene garantire all'amministrazione una maggior possibilità di rivalutazione della concessione alla luce dei fatti e delle problematiche sollevate dall'impianto stesso. Insomma, 10 anni tutelano troppo gli interessi delle imprese escavatrici e troppo poco quelli delle collettività che vivono sul territorio sottoposto ad escavazione.

All'art. 2.1 si ritiene manchi il riconoscimento della definizione di "cosa" sia un'attività estrattiva.

Vengono minimizzati se non ignorati il rischio e il danno derivanti ineluttabilmente da un'attività estrattiva.

L'attività estrattiva:

- va limitata al fabbisogno locale e reale in un'ottica più lungimirante tra sfruttamento e risorsa;
- va integrata con altri sistemi: riconosciamo che nel Disegno di legge si accenna al recupero ragionato di materiale litoide reperibile in seguito a **calamità naturali**. Ma ciò non basta: deve anche venire considerato il materiale proveniente dalle **demolizioni**, e nel testo va indicata la percentuale di materiale da demolizione che l'industria del bitume e del cemento è obbligata ad utilizzare;
- va contenuta nel tempo e quindi limitata già fin dall'inizio al progetto per cui nasce l'escavazione, consentendo il minimo di approfondimento o ampliamento e solo per lo stretto necessario. Queste deroghe al progetto iniziale vanno concesse solo se l'impresa è in regola con il recupero annuale del territorio di coltivazione, se ha esaurito il quantitativo di scavo stabilito nella concessione originaria, e se ha rispettato i tempi di coltivazione;
- va riservato **un capitolo sulle cave commerciali** che devono essere trattate con cautela e rigore, e non equiparate alle cave che sono al servizio di un progetto di interesse pubblico. Vanno applicate tariffe diverse (tra cave commerciali e cave a servizio di opere di interesse pubblico) e vanno disposte verifiche sui costi in uscita, affinché le nuove tariffazioni non ricadano sui costi al dettaglio;
- le tariffazioni debbono essere elevate in modo da rendere più conveniente l'uso del **materiale di demolizione**;
- va messa in conto equamente anche l'incidenza dell'attività estrattiva sul tessuto sociale-sanitario ed economico della zona individuata (Piani territoriali, regionali, paesaggistici, strategici, regolatori urbanistici e tutti i piani che debbono avere ragionevole attinenza con il presente Disegno di legge quali piani acque, ambientali, fluviali, devono essere considerati e citati già in questa fase, cioè già nella legge regionale che nascerà dal Disegno di legge, e non solo successivamente in sede di Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione ambientale strategica);
- per agevolare i controlli vanno richieste delimitazioni visive dei punti di confine del terreno in concessione, vanno richiesti punti fissi di riferimento per facilitare i controlli necessari a verificare la regolarità delle prescrizioni.

Manca la distinzione tra miniera e cava, la definizione vicendevole. Non basta quella tra cava e torbiera. I tre distinti tipi di intervento (miniera, cava, torbiera) devono essere trattati con maggior precisione e maggiore ampiezza.

Mancano nel testo del Disegno di legge limiti regionali di profondità, di ampiezza delle escavazioni, come se tutto fosse ammissibile e delegato alla VIA-VAS, e ignorando quanto detto prima: il rischio, il danno, che vanno limitati fin da subito dal Disegno di legge. Se il concetto di limite non viene introdotto dal Disegno di legge, in sede di Via non esisterà una normativa a cui attenersi per trattare la condizione e la qualità del limite stesso.

Purtroppo appare poco garantista la buona fede sulla riqualificazione dei siti: nella stragrande maggioranza dei casi le riqualificazioni non si sono viste, e sono state eseguite solo in poche zone, salvo in qualche progetto lungimirante. La riqualificazione delle cave dovrebbe invece essere la norma, non la lodevole eccezione. Il Disegno di legge dovrebbe ritenere la riqualificazione del sito un adempimento necessario e indispensabile per ottenere l'eventuale permesso di ampliamento.

In caso di più cave in uno stesso bacino territoriale non devono essere concesse nuovi ampliamenti se non sono stati effettuati i prescritti recuperi ambientali. Occorrerebbe un

programma annuale sul recupero stabilito, senza il quale non sarebbe possibile continuare nello sfruttamento della cava.

Ci chiediamo, infatti, se sia mai possibile il recupero se non si limita la profondità, l'ampiezza, l'impatto fin da subito. Se mancano gli strumenti di pianificazione, non è possibile rimediare successivamente allo sbancamento.

Insomma, lasciare alle convenzioni e alla buona fede delle ditte escavatrici la bonifica del territorio ferito pare un'utopia. Accennare alla "valorizzazione turistico-culturale" di una cava pare improbabile, a meno di non progettare al proprio interno la ricostruzione di qualche girone infernale o alcuni boschi danteschi come è accaduto in Valledora, a 25 metri di profondità, in spregio alla popolazione locale che dovrebbe servirsi di questo e di ameni laghetti in falda per assecondare e accettare una presunta "riqualificazione ludica" del proprio territorio, come si può leggere in un progetto di ampliamento. Come se la gente che vive in una zona chiedesse non la qualità della vita, la vivibilità del territorio e il rispetto del paesaggio, ma la vista artefatta di un parco giochi per il proprio benessere quotidiano. Pertanto occorre far depositare il terreno asportato - definito "cappellaccio" - in superficie perché sia riusato nel ripristino, per la naturale riconsegna all'attività agricola. Occorre stabilire dove e come sistemare i cumuli in attesa del ripristino ambientale.

Vanno richieste **alte garanzie finanziarie** per le cave commerciali al fine di assicurare il recupero ambientale necessario. Le garanzie debbono essere valide per un periodo superiore a quello dell'estrazione del materiale di cava, almeno per cinque anni successivi, in modo da fronteggiare eventuali problemi sorti successivamente ma connessi al ripristino della zona.

In conclusione un Disegno di legge utile a far cambiare la drammatica situazione del territorio a causa delle attività estrattive deve dimostrare di possedere un'ottica **lungimirante sull'escavazione e non servire per l'escavazione.**

Nota. Gli ultimi vent'anni di storia della Valledora (un'area devastata da cave e discariche, dalla cementificazione, dalla linea Alta Capacità e dalle cave servite allo scopo, ma soprattutto dalla mancanza di programmazione e di amministrazione pubblica e coordinata del territorio) comprendente i comuni di Cavaglià, Alice Castello, Santhià, Tronzano, Bianzè, Livorno Ferraris, Cigliano, Moncrivello, Borgo d'Ale, Saluggia e Viverone) dimostrano quanto sia ormai diventata necessaria e urgente una nuova legge regionale che sottoponga ad una pianificazione rigorosa l'attività di escavazione in Piemonte, superando le frammentazioni amministrative, avviando un "progetto unitario" di uso del territorio, attivando una politica razionale delle risorse.

La mancanza di un rigoroso strumento di pianificazione, di cui molte regioni, soprattutto del Nord, si sono già dotate, ha consentito e consente la presentazione di un numero di eccessivo di richieste di sfruttamento delle risorse, e abbandona alla logica degli interessi privati una attività, come quella estrattiva, che oltre a determinare gravi conseguenze **ambientali**, produce pesanti ricadute **sociali, sanitarie, economiche e politiche.**

E' infatti evidente come un disequilibrato e disarmonico intervento sul suolo e sul sottosuolo condizioni e non poco il tessuto eco-sociale che sorregge la sua vita come un sistema integrato di soggetti e di attori.

La qualità di questo sistema dipende, in modo evidente, dalla amministrazione e dalla conduzione di detto territorio, dall'intelligenza con cui le amministrazioni fanno coesistere le varie esigenze e dalla lungimiranza con cui lo strumento legislativo affronta la situazione reale.

Il Presidente

(Mario Cavargna)

